

STATUTO

“COMunità ROMagna ODV” – servizi per la solidarietà

Fino al 3/6/2021 Per gli altri ODV

Statuto adeguato in assemblea straordinaria alla presenza del Notaio in data 3/6/2021

Art. 1 – Costituzione e sede

È costituita un'associazione riconosciuta del Terzo Settore, organizzazione di volontariato ex artt. 32 e seguenti D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito anche Codice del Terzo Settore o CTS), che associa organizzazioni di volontariato ed altri enti del Terzo settore delle Province di Forlì-Cesena Ravenna e Rimini, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, denominata “COMunità ROMagna ODV” – servizi per la solidarietà, che trova origine dall'esperienza dell'Associazione Per gli altri ODV, ente gestore del CSV di Ravenna, che si apre alla partecipazione degli enti del Terzo settore di tutta la Romagna.

L'associazione è democratica e priva di scopo di lucro.

La denominazione, comprensiva di acronimo ODV, è utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico.

La sede legale è in Ravenna, via Sansovino 57.

L'associazione istituisce una sede operativa principale per ogni provincia romagnola e decentra l'erogazione dei servizi anche nelle sedi secondarie. Di tutte si riserva di disciplinarne il funzionamento, nel rispetto del presente statuto, con un apposito regolamento.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2 – Principi ispiratori e assenza di scopo di lucro

2.1. L'associazione “COMunità ROMagna ODV” – servizi per la solidarietà è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa dell'associazione sono ispirati ai valori della Costituzione Italiana e ai principi della democrazia, della partecipazione, della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza.

2.2. Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3 – Finalità

3.1. L'associazione, direttamente o indirettamente, svolge in via principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del terzo settore per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale rivolte prevalentemente ai terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione, direttamente o tramite accordi e convenzioni con altri soggetti, svolge attività prevalentemente a favore delle realtà del volontariato e del terzo settore del territorio romagnolo.

L'associazione svolge in via principale l'attività di cui all'art. 5, comma 1, lett. m) del Codice del terzo settore: servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

L'associazione potrà inoltre svolgere attività nei seguenti settori previsti dal codice del terzo settore art 5:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della l. 14 agosto 1991, n. 281;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3.2. L'associazione può assumere ed esercitare la funzione di Centro di Servizio per il Volontariato (di seguito anche CSV), ai sensi e per gli effetti degli artt. 61 e ss. del Codice del Terzo settore. Nell'esercizio di tale funzione utilizzerà le risorse del Fondo Unico Nazionale (FUN) nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC ai sensi dell'art. 64, comma 5, lettera d) del CTS.

Sempre in caso di accreditamento come CSV, l'Associazione si attiverà per rispettare quanto previsto dagli artt. 61 e ss. del CTS, in particolare:

a) svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore;

b) divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal fondo unico nazionale, di seguito FUN nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse;

c) obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN;

d) obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, che ne

facciano richiesta, fatta salva la possibilità di subordinare il mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie;

e) diritto di tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente, in assemblea, ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di

controllo interno dell'ente, salvo quanto previsto dalle lettere f), g), ed h);

f) attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato;

g) misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati;

h) misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV;

i) specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali, ed in particolare il divieto di ricoprire l'incarico di

presidente dell'organo di amministrazione per:

- coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i parlamentari nazionali ed europei;
- coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici;

j) numero massimo di mandati consecutivi per coloro che ricoprono la carica di componente dell'organo di amministrazione, nonché il divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di presidente dell'organo di amministrazione per più di nove anni;

k) diritto dell'organismo territoriale di controllo, di seguito OTC competente di nominare, qualora l'ente fosse accreditato come CSV, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e dei componenti di tale organo di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;

l) obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale;

m) misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti.

Per l'esercizio delle attività relative al ruolo di CSV, l'associazione sviluppa:

a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;

b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;

c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;

d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;

e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

L'associazione inoltre potrà svolgere altre attività di interesse generale previste all'art. 5 comma 1 che permettano di:

- contribuire all'attuazione dei progetti promossi dalle organizzazioni di volontariato e dagli enti di terzo settore, anche in rete con altri soggetti, fornendo alle stesse, prestazioni o servizi previsti dagli stessi progetti;

- fornire consulenze, assistenza qualificata ed eventuali strumenti per la progettazione e la realizzazione di attività nel campo della solidarietà;

- favorire i rapporti e le relazioni tra le stesse organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, specie fra quelle che operano nello stesso settore o sullo stesso territorio, per un utile scambio di conoscenze e di esperienze. Per facilitare ed agevolare questo percorso, si potranno attivare appositi tavoli dedicati di co-progettazione, ecc.

- stimolare le relazioni e la collaborazione tra il volontariato e istituzioni pubbliche e private, al fine di una valutazione comune delle priorità sociali, per progettare e attuare gli interventi più opportuni;

- sostenere la cultura della legalità e della trasparenza nel mondo del volontariato e più in generale nella vita sociale, facendosi promotrice di iniziative specifiche anche in raccordo con le istituzioni e altri soggetti.

3.3. In particolare l'associazione si pone l'obiettivo di svolgere attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore.

L'associazione può svolgere inoltre attività attinenti ai propri scopi istituzionali a fronte di convenzioni e progetti che prevedano il rimborso delle spese sostenute con costi a carico del committente, sulla base di progetti e convenzioni approvati dal Consiglio direttivo in conformità con i principi ispiratori e le finalità di cui all'art. 2.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

3.4. L'associazione ricerca e stabilisce forme di collegamento e di coordinamento con altri enti e organismi che perseguono i medesimi fini.

L'associazione valorizza le caratteristiche delle associazioni socie in relazione ai loro territori di provenienza, anche attraverso le consultazioni e i coordinamenti locali e promuove la loro partecipazione in tutti i momenti decisori ed operativi della vita dell'associazione.

Il consiglio direttivo per favorire una maggiore presenza dell'associazione nei territori in cui opera e l'allargamento della base sociale potrà promuovere gruppi di lavoro distrettuali, assemblee territoriali, delegare singoli membri del consiglio ai rapporti con i diversi distretti e realizzare tutte le attività che consentano uno stretto collegamento con le realtà del territorio.

Art. 4 - Organizzazione dei servizi

4.1. In qualità di ente accreditato come Centro di Servizio per il Volontariato, i servizi organizzati mediante le risorse del FUN sono esplicitati in un'apposita Carta dei Servizi ed erogati nel rispetto dei principi di cui all'art. 63 comma 3 del CTS e successive modificazioni, e specificamente:

- principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate le risorse disponibili; il CSV applica a questo scopo sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi;
- principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di qualità;
- principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel territorio di riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione;
- principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza;
- principio di integrazione: il CSV coopera soprattutto con i CSV che operano nella medesima regione allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi;

principio di pubblicità e trasparenza: il CSV rende nota l'offerta dei servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; inoltre adotta una carta dei servizi mediante la quale rende trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.

Art. 5 – Associati

5.1 Possono entrare a far parte dell'associazione tutte le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, che ne facciano richiesta, operanti nel territorio delle provincie di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Come disposto dall'art. 32 comma 2 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'ammissione di enti del Terzo settore diversi dalle ODV è soggetta alla condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV.

Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'associazione da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati, è stabilito che:

- ogni associazione socia può esprimere non più di un rappresentante tra i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali;
- intendendo per "filiera associativa" l'insieme delle associazioni locali accomunate tra loro dall'adesione ad uno stesso ente piramidale nazionale, ogni filiera associativa potrà esprimere non più di un rappresentante tra i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali.

La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare i contenuti dello Statuto, è valutata dal Consiglio Direttivo che delibera in merito entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda; l'ammissione decorre dalla data di delibera favorevole da parte del Consiglio. Contro l'eventuale rifiuto dell'iscrizione, il richiedente può presentare ricorso in assemblea, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di rifiuto.

5.2 Le organizzazioni associate cessano di appartenere all'associazione per:

- scioglimento dell'associazione o organismo rappresentato, nonché trasformazione in soggetto diverso dall'ETS o esclusione dal registro unico nazionale degli ETS;

- recesso volontario;
- comportamento contrario allo statuto, ai regolamenti, se emanati, al codice etico, se emanato;
- morosità.

Art. 6 – Doveri e diritti degli associati

6.1 Tutti gli enti associati hanno pari doveri e diritti.

6.2 Gli associati sono tenuti a:

- a) rispettare le norme del presente statuto, dei regolamenti, se emanati, del codice etico, se emanato, e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- c) corrispondere la quota associativa annuale eventualmente deliberata dal Consiglio. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione.

6.3 Gli associati hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b) partecipare direttamente o per delega all'assemblea con diritto di voto, con il limite che ogni associato non sia portatore di più di due deleghe;
- c) esaminare i libri sociali, previo appuntamento in data concordata con l'organo amministrativo, sempre nel rispetto delle norme vigenti in tema di *privacy*.

6.4 Gli aderenti non possono vantare alcun diritto nei confronti del patrimonio dell'associazione.

6.5 In quanto ente accreditato Centro di Servizio per il Volontariato CSV predispone misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del Csv, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attribuzione di un ruolo attivo dei soci nella definizione della programmazione annuale, nella valutazione dei servizi, nella valutazione dell'impatto sociale, nella redazione del bilancio sociale ed altre misure simili atte a stimolare la partecipazione di tutti gli associati, nessuno escluso, al governo dell'ente.

Art. 7 – Organi dell'associazione

7.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Collegio dei Probiviri.

Le cariche sociali hanno durata di tre anni.

Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del mandato conferito.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione dei membri dell'Organo di controllo iscritti nell'albo dei revisori contabili, per i quali può essere previsto un compenso.

Per gli altri organi è previsto il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per lo svolgimento delle attività connesse alla carica ricoperta in seno all'associazione.

7.2 I componenti degli organi debbono essere scelti fra cittadini di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità, secondo criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità.

7.3 Non possono ricoprire incarichi negli organi dell'associazione coloro che:

a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del c.c.;

b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla l. 31 maggio 1965, n. 575 e succ. mod. ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- c) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per qualunque delitto non colposo.

d) siano stati nei ventiquattro mesi precedenti all'assunzione dell'incarico o siano in carica come parlamentari nazionali ed europei, ministri, viceministri, sottosegretari o comunque denominati del Governo nazionale e di quello europeo, presidenti, assessori e consiglieri regionali e provinciali, consiglieri comunali, sindaci, assessori, Presidenti e componenti dei Consigli circoscrizionali, Presidenti e componenti delle giunte delle Unioni dei Comuni, consiglieri, Presidenti e componenti degli organi di comunità montane e di circoscrizioni comunque denominati, componenti gli organi direttivi di qualsiasi livello, di qualsiasi partito o movimento politico che ha depositato negli ultimi ventiquattro mesi il simbolo presso il Ministero degli Interni o per le elezioni dei Consigli elettivi di enti locali, Presidenti e Consiglieri di Amministrazione di Aziende Speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del d. l. 18 agosto 2000 n. 267, nonché Presidenti e componenti del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi tra enti locali.

e) abbiano rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione a progetto, di consulenza professionale, di fornitura o qualunque altro tipo di collaborazione a titolo oneroso con l'associazione, e/o con strutture da questa promosse o gestite;

f) siano parenti o affini fino al terzo grado di dipendenti, consulenti, collaboratori o fornitori a qualunque titolo dell'associazione.

7.4 I componenti gli organi debbono, dalla data di insorgenza, portare a conoscenza rispettivamente dell'organo di appartenenza tutte le eventuali situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della sussistenza e della permanenza dei predetti requisiti di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà entro trenta giorni assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della pubblica reputazione dell'associazione.

7.5 Gli organi dell'associazione, con appositi regolamenti, debbono definire le modalità e le documentazioni necessarie secondo le quali ciascun organo competente provvede alla verifica dei suddetti requisiti, nonché dei provvedimenti conseguenti, ivi comprese le previsioni di sospensione e di decadenza dalle funzioni dell'interessato.

7.6 I componenti il Consiglio Direttivo debbono essere scelti anche con l'adozione di processi di elezione funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'associazione tra persone di comprovata esperienza, tenendo anche conto di qualificati livelli di conoscenza, competenza, professionalità fra coloro che abbiano maturato un'adeguata e concreta esperienza, anche di tipo manageriale, in relazione ai settori di intervento e di attività dell'associazione e di funzioni tecnico-amministrative. Negli organi dell'associazione deve essere presente il genere meno rappresentato.

7.7 L'associazione si dota di regole per le procedure di elezione dei componenti gli organi nei quali siano tra l'altro specificate le competenze e i profili di professionalità richiesti ed idonei ad assicurare la composizione degli organi che permetta la più qualificata ed efficace azione dell'associazione.

Art. 8 – L'Assemblea dei soci

8.1. L'associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione, rappresentati dal legale rappresentante dell'ente o da un altro associato munito di delega.

8.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca in via ordinaria almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario. In caso di impedimento del Presidente, può essere convocata da uno qualunque dei Consiglieri o dal Presidente dell'Organo di controllo. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, modalità di svolgimento, luogo e data, da inviare ai soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nel caso in cui la convocazione in remoto tramite video-conferenza, dovrà essere indicata la piattaforma utilizzata e le istruzioni per ricevere il *link* per il collegamento. In caso di assenza del Presidente l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente (nel caso in cui vi siano più Vicepresidenti, il più giovane di età) o da persona designata dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

8.3 L'Assemblea è riunita in seduta ordinaria o in seduta straordinaria. In seduta straordinaria è convocata secondo le modalità previste all'art. 17 per modifiche statutarie, in caso di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e in casi previsti per legge.

8.4 La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un decimo degli aderenti indicante l'ordine del giorno dell'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta nei dieci giorni successivi.

8.5 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, che non può avvenire a meno di ventiquattro ore dalla prima, l'Assemblea ordinaria delibera validamente qualunque sia il numero degli intervenuti.

8.6 Tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi all'associazione hanno diritto di voto, uno per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.7 L'assemblea potrà, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto, approvare un regolamento interno per disciplinare le modalità di svolgimento delle elezioni e della presentazione delle candidature con particolare attenzione al rispetto di quanto previsto dall'art.61 comma 1 lett. g) e h) del Codice del Terzo settore.

8.8 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

a – eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo;

b - eleggere e revocare i componenti elettivi dell'Organo di controllo;

c – eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri;

d - definire gli obiettivi e deliberare i programmi di attività in relazione alle finalità di cui all'art. 3;

e - discutere e approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno seguente e quello preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

f- discutere e approvare eventuali regolamenti e codice etico;

g - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;

h. approvare il Bilancio Sociale nei termini di legge.

8.9 Nel caso in cui la convocazione consenta la possibilità di partecipazione dell'associato per videoconferenza, tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. Gli associati potranno esercitare, attraverso video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. In ogni caso, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario verbalizzante.

8.10 I verbali delle sedute, da redigere nei tempi richiesti dalla ordinaria diligenza, vanno conservati in apposito registro, consultabile da tutti gli aderenti previa richiesta scritta indirizzata al Presidente. I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

8.11 Nel caso il numero degli associati superi i cinquecento ETS, l'Assemblea potrà svolgersi anche attraverso Assemblee separate provinciali, che riuniscono i soci aventi sede rispettivamente nelle provincie di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

8.12 Nel caso in cui il numero degli associati non superi i cinquecento ETS, l'Assemblea si svolgerà in un'unica riunione.

8.13 Le Assemblee territoriali, nel caso in cui sussistano i presupposti di legge, sono convocate dal Presidente nello stesso giorno o comunque a non più di quindici giorni l'una dall'altra e sono competenti su tutti gli oggetti.

8.14 Qualora le Assemblee territoriali diano esiti discordi su specifici argomenti all'ordine del giorno, dovrà essere convocata una ulteriore Assemblea unitaria per la delibera finale.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 7 e un massimo di 15 persone fisiche candidate dalle associazioni socie di cui all'art. 5, il cui mandato dura tre anni. Ogni consigliere può restare in carica al massimo per tre mandati consecutivi.

La composizione del Consiglio Direttivo deve rispondere ai criteri fissati all'art. 7 e garantire il pluralismo e l'alternanza nelle funzioni di governo, gestione e controllo dell'Associazione e l'equilibrio tra le aree di intervento, i territori di operatività dell'Associazione e le dimensioni delle organizzazioni.

Nell'elezione dei membri del Consiglio Direttivo si adotteranno misure volte a favorire, quanto più possibile, l'espressione equilibrata dei diversi ambiti di attività e di territorio degli enti del Terzo Settore aderenti, con candidature che promuovano un'adeguata rappresentanza territoriale delle provincie di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

L'elezione dovrà garantire, nel limite del possibile, anche la rappresentanza equa di genere. In ogni caso nessuna organizzazione socia sia in forma singola sia in forma di rete federazione può esprimere più di un rappresentante tra i membri dell'organo di amministrazione.

In caso di decadenza per qualunque motivo di un consigliere, viene sostituito dal primo dei non eletti.

Le modalità di presentazione delle candidature, il sistema elettorale atto a consentire una adeguata rappresentanza di tutti i territori interessati ed ogni altro aspetto relativo all'elezione del Consiglio Direttivo, sono delineati nel regolamento elettorale approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Le modalità di presentazione delle candidature, del numero di consiglieri in rappresentanza dei territori, ed altri aspetti dell'elezione del Consiglio Direttivo sono fissate dal regolamento elettorale approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

9.2 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante convocazione scritta almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il caso di urgenza, e quando lo richiedano almeno un terzo dei consiglieri. In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

9.3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente (nel caso in cui vi siano più Vicepresidenti, il più giovane di età).

9.4. Il Consiglio Direttivo di norma delibera a maggioranza semplice. Non è ammessa presenza per delega ad altro consigliere o socio.

9.5. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo il caso in cui le delibere riguardino singole persone ovvero quando almeno un terzo dei consiglieri richieda la votazione a scrutinio segreto.

9.6. Il Consiglio Direttivo attua gli orientamenti strategici decisi dall'Assemblea e adempie gli obblighi amministrativi dell'associazione. In particolare ha i seguenti compiti:

a - elegge il Presidente ed il Vicepresidente (nel caso in cui vi siano più Vicepresidenti, il più giovane di età).

Eventualmente assegna altri ruoli ai consiglieri;

b - cura l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione;

c - propone all'Assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell'associazione, dei suoi organi, delle strutture di servizio da questa costituite e/o gestite;

d - sottopone per l'approvazione all'Assemblea il programma di lavoro annuale;

e - presenta all'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni annuali sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti;

f - accoglie o respinge con parere motivato le domande di adesione a socio;

g - delibera riguardo all'estromissione di un'organizzazione come previsto per i motivi di cui all'art. 5.2 riferendone in Assemblea;

h - ratifica o modifica nella prima seduta successiva i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

i - documenta nel bilancio annuale la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse svolte ai sensi dell'art. 6 del CTS;

l - predisporre e rende pubblico il Bilancio Sociale dell'associazione ai sensi dell'art. 14 del CTS e, in caso di ente accreditato alla gestione del CSV, dell'art. 61, comma 1, lett. l).

9.7 E' richiesta la maggioranza qualificata dei 4/5 dei componenti del Consiglio Direttivo per delibere relative a:

- predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da presentare in Assemblea dei soci;
- programmazione annuale o pluriennale delle attività dell'associazione o del Centro di servizio per il volontariato gestito e relativa Carta dei Servizi;
- nomina dei direttori o delle figure apicali comunque denominate alle dipendenze dell'associazione;
- suddivisione delle cariche e nomine per livelli di rappresentanza del sistema CSV o in altri enti esterni.

9.8 Qualora siano previste delibere che coinvolgono i consiglieri relativamente a rapporti parentali, professionali o, in casi di conflitto d'interesse riguardanti l'associazione di appartenenza, il consigliere coinvolto dovrà astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione. In caso di conflitto d'interessi si applica l'art. 2475 ter del codice civile.

9.9 Il verbale delle sedute da conservare in apposito registro a disposizione di tutti gli aderenti deve essere firmato dal Presidente e da un componente dello *staff* operativo dell'associazione che partecipa alle sedute con funzione di segretario verbalizzante. Di norma il verbale è oggetto di lettura e approvazione nell'incontro successivo.

9.10 I membri dell'Organo di controllo possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

9.11 Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, collegati tramite video conferenze, a condizione che:

- sia rispettato il metodo collegiale;
- siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario verbalizzante che provvederanno alla redazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni.

9.12 Alle riunioni possono essere invitati dal Presidente, o su proposta di un terzo dei componenti del Consiglio, componenti dello *staff* operativo dell'associazione e/o eventuali esperti o consulenti, che possono fornire pareri ma non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Il Presidente

10.1 Il Presidente è presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. È eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno. Non può ricoprire tale carica complessivamente per più di nove anni.

Non possono ricoprire l'incarico di Presidente dell'associazione:

- coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di Comuni e consorzi intercomunali e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- i consiglieri di amministrazione ed il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art.114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;
- i parlamentari nazionali ed europei;
- coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo può revocare l'incarico di presidente con deliberazione motivata assunta dalla maggioranza del Consiglio medesimo.

10.2 Solo nel caso in cui l'Associazione "COMunità ROMagna ODV" – *servizi per la solidarietà* diventi ente accreditato CSV Romagna, il Consiglio Direttivo nomina due Vicepresidenti scelti tra i consiglieri candidati dalle associazioni delle province diverse da quella che esprime il Presidente.

Rappresentano in Consiglio le istanze e le sensibilità del territorio di riferimento e coadiuvano il Presidente nella funzione di rappresentanza dell'associazione. Nel caso in cui l'Associazione sia accreditata come CSV Romagna, con il loro impegno e la loro partecipazione ad iniziative e riunioni anche fuori territorio, facilitano l'armonico e partecipe inserimento di CSV Romagna nella rete regionale e nazionale dei CSV, la fluidità dei rapporti con gli enti pubblici e con gli altri enti di rappresentanza del Terzo settore e della società civile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente (nel caso in cui vi siano più Vicepresidenti, il più giovane di età).

Ove il Presidente lo ritenga opportuno, può delegare il Vicepresidente (nel caso in cui vi siano più Vicepresidenti, può delegarne uno ad intervenire in sua sostituzione).

Art. 11 – Organo di controllo

11.1 L'Organo di controllo è composto da tre membri eletti con modalità definite nel regolamento elettorale. Il loro mandato dura tre anni.

Nel caso in cui l'associazione venga accreditata come Centro di Servizio, a tali membri se ne aggiungerà un quarto, con funzioni di presidente, nominato dall'Organismo territoriale di controllo (OTC).

Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti anche fra i non soci delle associazioni aderenti, avuto riguardo alla loro competenza e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 30 e 61 lett. k) del Codice del Terzo settore.

I componenti di tale organo potranno assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione senza diritto di voto.

L'Organo di controllo esercita funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente; i suoi componenti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

11.2 L'Organo di controllo esercita altresì la revisione legale dei conti, al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore. In tal caso, tutti i suoi componenti devono essere composti da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri tutti rieleggibili, non appartenenti agli altri organi sociali, eletti dall'Assemblea, uno per ciascun collegio elettorale, tra volontari di provata saggezza, competenti in diritto o con lunga esperienza nella gestione di associazioni. Al proprio interno viene eletto il Presidente del collegio.

In caso di decesso o rinuncia di un componente, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione con un volontario del medesimo collegio elettorale.

È l'organo di giustizia interna dell'associazione ed ha competenza a dirimere eventuali controversie insorte tra soci, tra soci e l'associazione, tra organi dell'associazione.

Giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il suo giudizio è inappellabile.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri ha l'obbligo di convocare il Collegio stesso, ove abbia materia di che giudicare. Al Presidente è demandato il compito di redigere il verbale di ogni seduta da far sottoscrivere a ciascun componente.

La prestazione dei Probiviri è svolta in modo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle mansioni svolte. I probiviri possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Bilancio e bilancio sociale

13.1. L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

13.2. Il bilancio economico deve rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di un intero anno solare; va redatto secondo le norme civilistiche e fiscali vigenti per gli enti del terzo settore e in particolare per le organizzazioni di volontariato. Detto bilancio sarà corredato da rendiconti specifici riguardanti progetti e/o gruppi di attività significative e rilevanti. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti.

Nella votazione di approvazione del bilancio in Assemblea, i membri del Consiglio Direttivo non votano.

Qualora sia affidata all'associazione la gestione del Centro di servizio per il volontariato, le somme assegnate provenienti dal FUN saranno gestite e rendicontate separatamente rispetto ad altri contributi o diverse entrate.

13.3. L'associazione redige inoltre il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali e ne cura il deposito e la pubblicazione secondo quanto previsto dal CTS.

Art. 14 - Risorse economiche

14.1 Il patrimonio dell'associazione è quello derivante da tutte le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività, che l'associazione trae dalle seguenti fonti:

- a) eventuali quote associative;
- b) proventi dal FUN relativi alla funzione di CSV;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) entrate derivanti da eventuali attività ex art 6 CTS;
- g) attività di raccolta fondi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate derivanti da convenzioni o altri rapporti
- i) qualsiasi altra fonte prevista dalla normativa vigente.

14.2 Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o di persona delegata del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Trasparenza e pubblicità

Ai sensi dell'articolo 14 c.2 del D.lgs n. 117/2017 l'associazione adotta, salvo i casi previsti al comma 1 dello stesso articolo, i mezzi idonei per favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti a partire dalla pubblicazione sul proprio sito internet delle informazioni necessarie.

In particolare l'Associazione assicura la trasparenza e la pubblicità degli atti di organizzazione e funzionamento della stessa nonché delle informazioni rilevanti per gli stakeholder, interni ed esterni. Oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto il Consiglio Direttivo stabilisce gli atti e le informazioni da mettere a disposizione mediante un'apposita delibera, che dovrà essere pubblicizzata mediante il sito internet dell'Associazione, tenuto conto anche degli interessi e dei diritti dei terzi. L'Associazione garantisce, al fine di favorire la partecipazione attiva e consapevole, nonché l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV nonché di assicurare il pieno esercizio dei diritti degli associati e dei membri degli organi sociali e degli altri stakeholder interni, il diritto di ricevere ed avere accesso agli atti ed alle informazioni rilevanti. La pubblicità e la trasparenza sono assicurate, di norma, attraverso la pubblicazione tramite sito internet, in forme chiare ed intelleggibili.

Art. 16 - Fondi affidati dal Fondo Unico Nazionale (FUN)

È vietato erogare direttamente in denaro le risorse provenienti dal fondo unico nazionale (FUN) nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse. Dev'essere adottata una contabilità separata per le risorse provenienti da fonti diverse dal FUN ai sensi dell'art. 61, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 117/2017. In rispetto dell'art. 63, commi 4 e 5 del suddetto D.lgs., in caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accREDITAMENTO, le risorse del FUN a esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri CSV della medesima provincia o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accREDITAMENTO, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.

Art. 17 – Modifiche allo statuto e scioglimento dell'associazione

17.1 Le proposte di modifica dello statuto o di scioglimento dell'associazione possono essere avanzate da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea o dal Consiglio Direttivo; per discutere tali proposte e deliberare in merito deve essere convocata una riunione dell'Assemblea in seduta straordinaria.

17.2 Le assemblee per la modifica dello statuto o per operazioni straordinarie (fusione, scissione) sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà degli associati e deliberano a maggioranza dei presenti.

17.3 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti all'associazione.

17.4 In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, seguite le previsioni dell'ONC relativamente a residui di provenienza FUN e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Articolo 18 – Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 19 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice del Terzo settore e, in quanto compatibile ed in via residuale, al Codice Civile.

Art. 20 – Clausole Transitorie

20.1 – L'Associazione "**COMunità ROMagna ODV**" – *servizi per la solidarietà*, in qualità di ente gestore del CSV di Ravenna, fino al 31 dicembre 2021 opera solo nell'ambito territoriale della provincia di Ravenna, evitando sovrapposizioni di competenze territoriali tra CSV, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 61 comma 2 CTS.

Nulla osta invece all'immediata iscrizione di associazioni romagnole aventi sede fuori dalla provincia di Ravenna.

20.2- Nel caso in cui l'Associazione "**COMunità ROMagna ODV**" – *servizi per la solidarietà* sia accreditata come CSV Romagna, la composizione del Consiglio Direttivo sarà integrata entro tre mesi dalla designazione da parte di ONC e comunque ci si impegna al rinnovo completo dell'organo di amministrazione entro l'anno 2022.

20.3 – Nel caso in cui l'Associazione "**COMunità ROMagna ODV**" – *servizi per la solidarietà* sia accreditata come CSV Romagna, alla ragione sociale verrà aggiunto l'acronimo CSV Romagna